

Disegno di Legge di Bilancio 2017 (Testo approvato dal Senato il 7/12/2016)**Sintesi delle misure di carattere fiscale e previdenziale*****Articolo 1 comma 2, 3, 4 – Detrazione ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica ed energetica**

La norma stabilisce che gli interventi per l'efficienza energetica con detrazione del 65% siano estesi al 31 dicembre 2017, mentre per gli interventi alle parti comuni condominiali il termine viene ampliato fino al 31 dicembre 2021.

Per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31-12-2021 e che riguardino la riqualificazione energetica di parti comuni, la detrazione è innalzata al massimo al 70% se l'intervento riguarda almeno il 25% della superficie disperdente e arriva al 75% nel caso di interventi relativi al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva. L'importo massimo ammesso in detrazione è di 40mila euro per ogni appartamento dell'edificio. Sarà un tecnico a verificare l'esistenza delle caratteristiche necessarie ad usufruire della detrazione e l'Enea potrà effettuare controlli anche a campione.

Per gli interventi realizzati a partire dal 1 gennaio 2017 i beneficiari potranno cedere il credito al fornitore.

Anche per gli interventi di riqualificazione energetica idrica e antisismica il termine è prorogato al 31 dicembre 2017. Alla stessa data è prorogata la detrazione al 50% per la ristrutturazione edilizia.

Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche realizzati tra 1-1-2017 al 31-12-2021 spetta una detrazione del 50% per un importo massimo di 96mila euro per ciascun anno ripartita in cinque quote annuali (entro il limite massimo di 96mila euro). La detrazione spetta per costruzioni destinate ad abitazione o ad attività produttiva.

In base alla riduzione del rischio sismico in seguito agli interventi di riqualificazione, la detrazione può essere innalzata fino al 70 e all'80%. Qualora gli interventi siano realizzati sulle parti comuni condominiali, la detrazione spetta per il 75% e 85% e l'ammontare massimo ammesso in detrazione è di 96mila euro moltiplicato il numero di appartamenti. Tra le spese detraibili sono ricomprese anche quelle per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

E' inoltre, prorogata l'agevolazione anche per le spese di acquisto di mobili ed elettrodomestici sostenute nel 2017, per quegli immobili che siano stati oggetto di ristrutturazione dal 1 gennaio 2016.

Infine, viene estesa al triennio 2017-2019 la detrazione al 50% per interventi di riqualificazione alle strutture turistico alberghiere ricomprendendo anche quelle agrituristiche.

Articolo 1 comma 8, 9, 10 – Proroga e rafforzamento maggiorazione deduzione ammortamento

Viene estesa al 31 dicembre 2017 la possibilità di portare in detrazione le spese per investimenti in beni materiali strumentali. Inoltre, per gli investimenti in beni materiali che favoriscano l'innovazione tecnologica e digitale, il costo di acquisizione è maggiorato del 150%. A tal fine è allegato un elenco puntuale della strumentazione tecnologica e digitale che è riconosciuta come spesa utile per il relativo ammortamento maggiorato e che nel testo definitivo è stato ulteriormente ampliato

Articolo 1 comma 15 – Detrazione d'imposta per ricerca e sviluppo

La norma prevede il potenziamento del credito di imposta per ricerca e sviluppo, stabilendo la sua estensione temporale fino 31 dicembre 2020; l'incremento percentuale della relativa detrazione che viene portata al 50% e dei relativi fondi messi a disposizione.

Articolo 1 comma 40– Riduzione del canone Rai

Per il 2017 l'importo del canone Rai viene ridotto a 90 euro rispetto ai 100 previsti nel 2016.

Articolo 1 comma 42 – Proroga blocco aumenti addizionali 2017

Anche per il 2017 è confermata la nullità delle deliberazioni che prevedano incrementi delle addizionali regionali e comunali e degli altri tributi locali. La Tari – così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016 – è fuori da tale perimetro e pertanto può essere oggetto di delibere incrementative. In caso di mancato rispetto del piano di rientro sanitario si applicano le relative sanzioni. Vengono confermati per il 2017 gli aumenti della Tasi già previsti nel 2016 con delibera comunale (di fatto viene data la facoltà di continuare a confermare l'aumento che fosse stato eventualmente deliberato nel 2015).

Articolo 1 comma 44 – Abolizione Irpef agricola

Per il triennio 2017-2019 il reddito dominicale e agrario non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli.

Art. 1 Commi 88 - 99 – Agevolazioni per investimenti a lungo termine

Vengono previste alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti a lungo termine delle Casse professionali (enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103), delle forme di previdenza complementare e dei singoli sottoscrittori di piani pensionistici individuali. In particolare si prevede che i redditi, generati da alcuni investimenti qualificati indicati siano esenti, quando sono investiti in:

- a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
- b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari indicati alla precedente lettera a).

Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (fondi chiusi, fondi aperti e Pip) , possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati sopra indicati. I risultati derivanti dagli investimenti qualificati sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (imposta sostitutiva del 20%, che si applica sul risultato netto maturato dal fondo pensione in ciascun periodo d'imposta).

Per usufruire dell'esenzione fiscale gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti interessati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite in altri strumenti finanziari considerati utili ai fini dell'investimento qualificato che dà diritto alle agevolazioni alle entro novanta giorni.

Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dai predetti investimenti incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In pratica, ciò significa che i rendimenti e i risultati generati dagli investimenti qualificati non entrano nella base imponibile delle prestazioni erogate, in forma di rendita o di capitale.

Articolo 1 comma 160– Premio di produttività e welfare aziendale

Viene incrementato dagli attuali 50mila a 80mila euro il livello di reddito da lavoro dipendente entro il quale si può usufruire della tassazione agevolata del premio di produttività erogato per il tramite dei contratti collettivi aziendali o territoriali. La norma stabilisce l'aumento da 2.000 a 3.000mila euro dell'importo del premio di produttività sul quale applicare l'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 10% (mentre l'attuale limite maggiorato di 2.500 euro, nel caso di coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell'organizzazione del lavoro, salirà a 4.000 euro).

Non concorrono a formare il reddito imponibile i contributi alle forme pensionistiche volontarie, i contributi per l'assistenza sanitaria, le azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione totale o parziale del premio di produttività.

Non concorrono a formare il reddito i contributi versati per la generalità dei lavoratori o per categorie di lavoratori, per assicurazioni per il rischio di non autosufficienza e i sussidi occasionali concessi in eccezionali situazioni personali o familiari.

Si allarga, così, la platea dei beneficiari fino a coinvolgere, oltre agli operai e agli impiegati, i quadri ed una parte della dirigenza non apicale.

Si specifica, inoltre, il fatto che alcuni contributi versati dal datore di lavoro per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme dovute a titolo di premio di risultato, non concorrano a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10%. In particolare:

- ! i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche quando eccedano il limite di euro 5.164,57 (derivante dalla somma fra i contributi del datore di lavoro e quelli versati dal lavoratore medesimo), previsto dall'art. 8, commi 4 e 6, del D. Lgs 252/2005. Tali contributi, inoltre, non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari il capitale o rendita;
- ! i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di 22 dicembre 1986, n. 917, anche se eccedenti i limiti di 3.615,20 euro, indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR;
- ! il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico, anche se eccedente il limite ivi indicato (2.065,83).

Articolo 1 comma 162 - Norma di interpretazione autentica in materia di redditi esclusi dalla base imponibile

La norma chiarisce che l'esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF dell'uso delle opere e dei servizi messi a disposizione dall'imprenditore, ed utilizzabili dalla generalità dei dipendenti per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione ed assistenza, prevista dall'art. 51, comma 2, lett. F) del TUIR, si interpreta nel senso che è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.

Articolo comma 165 – Abbassamento aliquota contributiva per titolari di partite Iva iscritti alla Gestione separata

La Legge di Bilancio prevede che dal 2017 l'aliquota contributiva a fini pensionistici per i liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995 non iscritti quindi ad altre forme di previdenza obbligatoria né pensionati sia ridotta al 25%.

Dalla data di introduzione della Gestione separata INPS nel 1995, l'aliquota contributiva degli iscritti a questa gestione è stata modificata più volte. In particolare negli ultimi anni (legge 92/2012 e legge 134/2012) era stato promosso un processo di incremento delle aliquote diretto far equiparare il contributo previsto per gli iscritti in via esclusiva a quello dei lavoratori dipendenti (vale a dire il 33%). A seguito delle numerose proteste levatesi in particolare dai liberi professionisti titolari di partita IVA per l'eccessivo onere contributivo, con le leggi di stabilità per il 2014 (legge 147/2013) e per il 2015 (legge 208/2014) l'aliquota contributiva a fini pensionistici per tali iscritti è stata bloccata al 27%. Ora con questo nuovo intervento normativo si stabilisce in via definitiva che l'aliquota sia ridotta al 25%.

Rimane fermo il contributo aggiuntivo dello 0,72% diretto a finanziare le prestazioni di maternità, assegno al nucleo familiare, degenza ospedaliera e malattia. L'aliquota contributiva a fini pensionistici invece, rimane invariata per i collaboratori e assimilati iscritti in via esclusiva che nel 2017 sarà pari al 32% la quale è, però, ripartita tra committente e collaboratore.

La riduzione dell'aliquota contributiva per i liberi professionisti, se da un lato consente di alleggerire gli oneri in carico a queste categorie, dall'altro produrrà effetti sulle future pensioni di questi lavoratori poiché si riduce parallelamente anche l'aliquota di computo prevista per il calcolo contributivo dei trattamenti pensionistici.

Articolo 1 commi 166 – 196 – Anticipo Pensionistico (APE)

L'Ape (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) è uno strumento che dal 1° maggio 2017 consentirà di anticipare volontariamente e liberamente l'uscita dal lavoro e di accedere ad un reddito ponte, a partire dai 63 anni di età, ed in presenza di un requisito contributivo minimo di

20 anni, alle persone che matureranno, entro 3 anni e 7 mesi, il diritto ad una pensione di vecchiaia, sulla base della certificazione del diritto rilasciata dall'INPS.

L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori autonomi), alle forme sostitutive (ex fondi speciali trasporti, elettrici, telefonici, dazieri, ex Inpdai, Fondo Volo, Inpgi, Enpals), esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Lo strumento avrà carattere sperimentale, per il biennio 2017 – 2018, al fine di monitorarne l'efficacia e valutare eventuali misure correttive, volte a migliorarne il funzionamento.

Il disegno di legge propone tre modalità di intervento differenziate di uscita anticipata dal lavoro, in base alle caratteristiche dei diversi beneficiari:

- **Anticipo pensionistico agevolato per categorie disagiate (Ape sociale)**, con l'erogazione di un reddito ponte interamente a carico dello Stato, per un ammontare corrispondente al trattamento pensionistico ottenibile al momento della maturazione del diritto a pensione e fino ad un massimo di 1.500 euro lordi mensili;
- **Anticipo pensionistico per la generalità dei lavoratori e delle lavoratrici non rientranti fra le categorie agevolate (Ape volontaria)**, tramite l'accesso ad un prestito pensionistico per il finanziamento di un reddito ponte, che può essere richiesto a partire dai 63 anni di età e con un'anzianità contributiva minima di 20 anni, purché la pensione dei soggetti interessati, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta sia pari o superiore - al momento della maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia - a 1,4 volte il trattamento minimo (circa 700 euro);
- **Anticipo pensionistico erogato a lavoratori e lavoratrici coinvolti in processi di crisi aziendali (Ape Imprese)** che consiste nella possibilità per le imprese di integrare il montante contributivo dei lavoratori che hanno chiesto l'APE volontaria.

1. Accesso al prestito pensionistico per categorie disagiate (APE sociale)

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che si trovano nelle situazioni di disagio di seguito descritte, possono richiedere al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia.

L'indennità, che viene erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno, è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione, fino all'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetta a rivalutazione.

I beneficiari ottengono l'indennità economica (reddito ponte) direttamente dall'INPS, per un importo pari alla pensione di vecchiaia certificata al momento della richiesta - se è inferiore a 1.500 euro lordi - o **1.500 euro lordi** (se la pensione certificata è maggiore).

L'indennità erogata dall'INPS verrà tassata come reddito da lavoro dipendente. In questo caso le banche e le imprese di assicurazione non sono coinvolte nell'erogazione dell'Ape sociale.

Resta ferma la possibilità, per il beneficiario dell'indennità, in presenza di una rata mensile della pensione di importo più elevato di 1.500 euro lorde, di contrarre un prestito pensionistico per ottenere un reddito ponte di ammontare maggiore che, in questo caso, dovrà restituire con le medesime modalità e alle medesime condizioni stabilite per chi accede all'Ape.

I beneficiari dell'APE sociale devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Essi devono aver concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- b) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- c) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento ed essere in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- d) essere lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 16, all'interno delle professioni di seguito indicate. L'attività, per la quale è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso lo svolgimento in modo continuativo, deve essere svolta da almeno sei anni in via continuativa. Inoltre i lavoratori devono essere in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva:

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3. Conciatori di pelli e di pellicce;
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
9. Professori di scuola pre – primaria;
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

La concessione dell'indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. L'indennità è,

però, compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente nel limite di 8.000 euro lordi annui e da lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro lordi annui.

L'indennità non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (Assegno di disoccupazione – ASDI), nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale). Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato.

Per i lavoratori pubblici di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziano a decorrere al compimento del requisito per il pensionamento di vecchiaia e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

Il beneficio relativo all'indennità è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie impegnate, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il DPCM va adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati della sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione.

Il DPCM sopra menzionato determina:

- a) le caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose il cui svolgimento, in possesso dei requisiti per l'accesso all'Ape, dà diritto all'indennità
- b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
- c) le disposizioni attuative, con particolare riferimento:
 - 1) all'attività di monitoraggio e alla procedura per l'accertamento della capienza delle domande ricevute, in relazione alle risorse finanziarie disponibili;
 - 2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
 - 3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;

- 4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
- 5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
- 6) all'individuazione dei criteri di priorità ai fini della decorrenza dell'indennità, in relazione alle domande ricevute e alle risorse finanziarie disponibili;
- 7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

2. Accesso al prestito pensionistico volontario su base individuale, senza agevolazioni (Ape volontaria – Anticipo finanziario a garanzia pensionistica)

! L'accesso all'APE volontaria

L'APE volontaria è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, a un soggetto in possesso di un'età anagrafica pari o superiore a 63 anni e con un'anzianità contributiva minima di 20 anni.

Tutti i lavoratori e le lavoratrici con un'età pari e superiore a 63 anni (con un'anzianità contributiva minima di 20 anni), e che matureranno i requisiti per il pensionamento di vecchiaia entro tre anni e sette mesi potranno presentare, contestualmente, domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al momento della maturazione dei requisiti di legge e la richiesta di un prestito pensionistico che consente di ottenere un reddito ponte, erogato dal momento di concessione del prestito fino al pensionamento di vecchiaia.

Per evitare future situazioni di povertà l'accesso all'Ape volontaria può avvenire a condizione che l'importo della pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'Ape richiesta, sia pari o superiore (al momento dell'accesso al pensionamento) ad 1,4 volte in trattamento minimo Inps previsto dall'Assicurazione generale obbligatoria (circa 700 euro mensili). Non possono ottenere l'Ape coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto. La concessione dell'APE volontaria è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa.

Il prestito ottenuto viene rimborsato a partire dal raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, tramite trattenute mensili effettuate sulla pensione per 20 anni. La trattenuta effettuata sulla pensione è comprensiva della rata per il rimborso del prestito ottenuto, degli interessi bancari passivi e dei costi della polizza assicurativa per premorienza. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali.

Il costo medio per il lavoratore dell'APE sull'importo della pensione netta è pari all'incirca al 4,7% per ogni anno di anticipo. Dunque, un'uscita anticipata dal lavoro di 3 anni e 7 mesi, con l'erogazione di un reddito ponte pari al 95% della pensione netta, pagato per 12 mensilità ogni anno, costa al lavoratore, all'incirca, il 16.85% della sua pensione netta (14% per un anticipo di soli tre anni). La durata minima dell'Ape volontaria è di sei mesi mentre l'entità minima e massima di Ape richiedibile saranno stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Le somme del prestito pensionistico sono erogate in quote mensili e non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Viene istituito un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto. Le modalità di attuazione delle disposizioni per l'attuazione della concessione dell'Ape e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

! Come funziona l'Ape volontaria

Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n° 152 (Patronati), presenta all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'Ape. L'Inps, una volta verificato il possesso dei requisiti previsti dalla legge, certifica il diritto e comunica al richiedente l'importo minimo e massimo di Ape ottenibile.

Con la certificazione ottenuta, il richiedente presenta all'Inps, contestualmente, domanda di Ape e domanda di pensione di vecchiaia (che verrà liquidata al raggiungimento dei requisiti previsti dalla legge).

Le domande non sono revocabili, salvo in caso di esercizio di recesso di cui agli artt. 125 – ter del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (recesso del consumatore entro 14 giorni dalla conclusione del contratto). La facoltà di estinzione anticipata dell'Ape, così come le modalità di attuazione delle disposizioni sull'Ape previste dalla legge, verranno regolate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Nella domanda i soggetti interessati scelgono l'istituto di credito che erogherà il prestito e l'impresa di assicurazione con la quale verrà stipulata la polizza contro il rischio di premorienza, fra quelli aderenti a un'apposita convenzione stipulata tra il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Abi e L'Ania. Nella convenzione saranno definite le condizioni standard per l'erogazione ed il rimborso del prestito. Ciò significa che la scelta dell'istituto di credito che eroga il prestito è neutra rispetto alle condizioni di finanziamento e di rimborso che sono le medesime, qualunque sia l'intermediario finanziario e l'impresa assicurativa scelti.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole al soggetto richiedente dall'Inps, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa. In caso di concessione del prestito, l'erogazione dello stesso ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. In caso di rigetto della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti.

Il prestito viene rimborsato attraverso una trattenuta effettuata dall'INPS sulla pensione netta per venti anni, a partire dal momento della maturazione dei normali requisiti pensionistici di vecchiaia. L'APE ottenuto è esente da imposte ed è erogato mensilmente per 12 mensilità. La restituzione del prestito avviene a partire della data di pensionamento con rate di ammortamento costanti per una durata di 20 anni. Contestualmente al prestito, il richiedente accende un'assicurazione contro il rischio di premorienza con una impresa di assicurazione.

In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico, quindi, il prestito ottenuto viene rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza. Dunque, nel caso di premorienza prima del termine di restituzione del prestito pensionistico, il trattamento pensionistico di reversibilità a favore dei familiari beneficiari della pensione non subirà alcuna decurtazione.

La rata è comprensiva del costo di ammortamento del prestito (quindi del capitale), degli interessi passivi bancari (tasso di interesse pari al 2,5%) e degli oneri relativi alla polizza assicurativa per la copertura del rischio di premorienza.

A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto che ha erogato il finanziamento, per la restituzione del prestito il prestito, al richiedente è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo, pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti.

Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. Gli effetti della trattenuta non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.

Dopo 20 anni dal pensionamento, il beneficiario dell'Ape avrà completato la restituzione del prestito ricevuto e dunque il trattamento pensionistico cesserà di essere decurtato dalle rate di ammortamento per il rimborso del prestito. La pensione tornerà, quindi, ad essere erogata al suo livello "normale". Il prestito pensionistico può essere estinto anticipatamente (prima dei 20 anni) dal beneficiario, senza oneri o spese aggiuntive.

3. Accesso al prestito pensionistico volontario con il concorso del datore di lavoro (APE Imprese)

Con il consenso del richiedente, i costi per il finanziamento dell'anticipo pensionistico possono essere sopportati dai datori di lavoro, dagli enti bilaterali o dai fondi di solidarietà di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n° 148. I contratti collettivi potranno così stabilire che in tutto in parte gli oneri per l'accesso all'Ape siano posti a carico del datore di lavoro o della bilateralità. Ciò avviene mediante il versamento all'INPS, da parte del datore di lavoro, dell'ente bilaterale o del fondo di solidarietà, in un'unica soluzione, di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro in maniera da determinare un aumento della pensione tale da compensare gli oneri relativi alla concessione dell'APE.

Il versamento non potrà essere inferiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n° 184, ovvero ad un contributo per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto a pensione di vecchiaia pari all'aliquota di finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria alla gestione pensionistica, applicata all'importo medio della retribuzione imponibile percepita nell'anno di contribuzione precedente la data della domanda.

Come evidente dalla descrizione, l'APE volontaria, l'APE sociale e l'APE imprese, seppur accomunate dall'acronimo, costituiscono istituti tra loro assai differenti. In particolare l'APE volontaria è una misura profondamente innovativa nel panorama previdenziale non solo italiano. Come abbiamo già avuto modo di ribadire, l'APE, pur non rappresentando la flessibilità nell'accesso alla pensione immaginata nella piattaforma sindacale unitaria, costituisce una possibilità di reddito per i lavoratori interessati, a fronte di vincoli di bilancio assai rigidi che delimitano il perimetro della spesa pensionistica praticabile. L'APE volontaria è onerosa, ma rappresenta per tutti i lavoratori e le lavoratrici in possesso dei requisiti previsti una opportunità di anticipo pensionistico che ciascuno potrà liberamente scegliere di cogliere o meno, per cui sarà indispensabile offrire una consulenza molto accurata che consenta di valutare i pro e i contro di tale opportunità.

L'APE sociale potrà consentire a lavoratori e lavoratrici in particolari situazioni di difficoltà di ottenere finalmente un reddito ponte, mentre con l'APE imprese si avrà a disposizione una modalità ulteriore che la contrattazione collettiva potrà utilizzare per gestire efficacemente processi di crisi o ristrutturazione aziendale. Il carattere innovativo dell'APE porrà sicuramente vari problemi di coordinamento con norme previdenziali consolidate che dovranno essere gestiti dai DPCM attuativi e dalle future circolari interpretative dell'INPS, sui quali vigileremo.

Articolo 1 comma 187 – Somma aggiuntiva (“Quattordicesima” mensilità) per pensionati con redditi bassi

Sulla base degli impegni assunti in sede di accordo tra Governo e Sindacati lo scorso 28 settembre, si prevedono due importanti misure inerenti la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) introdotta dalla legge n. 127/2007.

Innanzitutto ne viene elevato l'ammontare per coloro che siano titolari di un reddito complessivo individuale entro una volta e mezza l'importo del trattamento minimo (nel 2017 tale limite è pari a 9.786,85). In secondo luogo viene estesa la platea degli aventi diritto alla somma aggiuntiva (del precedente ammontare) per comprendervi anche coloro che possiedano un reddito complessivo individuale entro due volte il trattamento minimo (nel 2017 tale limite è 13.049,14 €). Di conseguenza la somma aggiuntiva dal 2017 spetta alle condizioni indicate nella seguente tabella:

Anni di contribuzione		Somma aggiuntiva (quattordicesima)	
Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Norme vigenti dal 2008 al 2016	Modifiche legge bilancio 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni di contributi	336	437
Oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 anni e fino a 28 anni di contributi	420	546
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni di contributi	504	655
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo			
Fino a 15 anni di contributi	Fino a 18 anni di contributi	0	336
Oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi	Oltre 18 anni e fino a 28 anni di contributi	0	420
Oltre 25 anni di contributi	Oltre 28 anni di contributi	0	504

Si conferma, inoltre, in entrambe le situazioni l'applicazione della clausola di salvaguardia per la quale il limite reddituale viene incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante e quindi l'importo della stessa viene attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato, al fine di evitare di penalizzare coloro che per pochi euro superano i limiti reddituali stabiliti.

Si tratta di un significativo successo del dialogo riaperto recentemente tra Sindacati e Governo in materia di pensioni con cui si interviene sull'annoso e complesso tema dell'adeguatezza degli assegni pensionistici. Il miglioramento della somma aggiuntiva evidentemente non è, né voleva essere, una misura contro la povertà, che ben altre scelte impone, ma consente di sostenere chi, avendo versato contributi e in proporzione agli anni di versamenti, gode di trattamenti pensionistici di importo limitato. Auspichiamo quindi che il confronto con il Governo possa continuare in modo proficuo anche nei prossimi mesi per migliorare la condizioni dei pensionati e dei lavoratori che dovranno andare in pensione.

Articolo 1 comma 188-192 – Rendita integrativa temporanea anticipata – RITA

A decorrere dal 1 maggio 2017 e fino al 31/12/2017, in via sperimentale, le persone in possesso dei requisiti di accesso all'Ape (almeno 63 anni di età e 20 mesi di contributi) e della certificazione dell'Inps possono, in caso di cessazione di lavoro, richiedere che le prestazioni di previdenza complementare maturate presso la forma pensionistica complementare a cui siano iscritti siano erogate, in tutto o in parte, in forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), a partire dal momento della richiesta, fino alla data di conseguimento dei requisiti di accesso alla pensione. In questo caso il montante accumulato richiesto viene erogato in modo frazionato per il numero di mensilità che vanno dall'accesso alle prestazioni, fino alla maturazione del diritto a pensione presso il regime obbligatorio pubblico. In tal modo è possibile chiedere un prestito pensionistico (Ape) di ammontare ridotto. La RITA è agevolata tramite l'applicazione di una ritenuta d'imposta, a titolo definitivo, di ammontare pari al 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Si tratta, dunque, di una tassazione più bassa di quella che colpisce le anticipazioni del 30% o quelle per l'acquisto della prima casa o i riscatti ottenuti per cause diverse (ritenuta di imposta del 23%).

Se la data di iscrizione alla previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo di 15. Le somme che vengono erogate a titolo di Rita vengono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione maturati fino al 31/12/2000, e per la parte eccedente eventualmente richiesta, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31/12/2006, successivamente a quelli maturati dal 1° gennaio 2007. Ciò serve, in caso di richiesta solo parziale di erogazione frazionata per il periodo considerato della somma accantonata presso il fondo pensione, per determinare la tassazione sulle le somme restanti, al momento dell'accesso alle prestazioni in rendita o in capitale presso lo stesso fondo.

Anche i dipendenti pubblici possono accedere a Rita, erogabile dalle forme pensionistiche complementari a loro destinate e a cui siano iscritti.

Il trattamento di fine rapporto e di fine servizio dei dipendenti pubblici che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, sono corrisposti al momento in cui il soggetto maturerà i requisiti per il pensionamento di vecchiaia e in base alle norme vigenti in materia di

corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato nei diversi comparti del pubblico impiego.

Anche la RITA costituisce una proposta del Governo su cui esprimiamo un parere positivo perché, in combinato disposto con l'APE volontaria, permetterebbe di utilizzare il "tesoretto" maturato presso il fondo pensione per ridurre l'ammontare del prestito. Anche in questo caso, però, vengono penalizzati i dipendenti pubblici e i lavoratori degli enti e istituti di ricerca per i quali l'attribuzione del trattamento di fine servizio e indennità assimilale è addirittura differito oltre l'età di pensionamento ordinario, anche a tale proposito abbiamo presentato emendamenti.

Articolo 1 comma 194 – Abolizione delle penalizzazioni sulla pensione anticipata

Si prevede l'abolizione delle penalizzazioni sui trattamenti pensionistici anticipati decorrenti dal 1 gennaio 2018. Di conseguenza, coloro che accederanno alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi se uomini, e 41 anni e 10 mesi se donne, ad età inferiore a 62 anni non subiranno la riduzione dell'assegno pensionistico.

La legge 214/2011, nell'introdurre la pensione anticipata con oltre 41/42 anni di contributi, aveva contestualmente previsto l'applicazione di penalizzazioni sull'importo dell'assegno per la parte calcolata con il metodo retributivo in caso di pensionamento ad età inferiore a 62 anni. La riduzione era pari all'1% all'anno per i primi due anni e al 2% all'anno per gli anni successivi ed era definitiva. A seguito delle numerosissime proteste, tali riduzioni sono state progressivamente eliminate fino ad escluderle completamente per i trattamenti decorrenti entro il 2017. Finalmente, sulla base degli impegni assunti con l'accordo tra Governo e Sindacati dello scorso 28 settembre, le penalizzazioni sono state definitivamente eliminate anche per le pensioni anticipate con decorrenza dal 2018.

Articolo 1 comma 195- 198 – Cumulo dei periodi assicurativi

Viene modificato, estendendone la portata anche alla pensione anticipata, l'articolo 1 comma 239 della legge n. 228/2012 con cui era stata introdotta la possibilità di cumulare gratuitamente i periodi contributivi distribuiti in varie gestioni previdenziali per raggiungere il diritto a pensione di vecchiaia, inabilità e superstiti.

La facoltà di cumulo ai sensi della legge 228/2012 potrà essere ora esercitata per raggiungere il diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata, alla pensione di inabilità e alla pensione ai superstiti di pensionato deceduto e concerne la gestione del Fondo pensioni dipendenti Inps, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 legge 335/1995, le gestioni esclusive (ex INPDAP, IPOST) e sostitutive (ex fondi speciali, Enpals, Inpgi, e altre) e le casse professionali e gli enti privatizzati che sono stati inseriti in sede di approvazione definitiva della Legge di bilancio. Viceversa viene ammessa la

possibilità di cumulare i contributi anche se si è già in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico (vale a dire 20 anni di contributi).

Per i dipendenti pubblici e il personale degli enti pubblici di ricerca, tuttavia, si precisa che in caso di pensionamento anticipato per effetto del cumulo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate iniziato a decorrere dal compimento dell'età per il pensionamento di vecchiaia.

Il recesso e la restituzione di quanto già versato in sede di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29 del 1979 sono ammessi, su richiesta degli interessati, solo laddove non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione avverrà a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali non maggiorate di interessati.

In ogni caso, il recesso non può essere esercitato oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi non oltre il 31/2/2017) e non può essere esercitato se la ricongiunzione ha già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Inoltre, i soggetti che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione prima dell'entrata in vigore della legge di bilancio e hanno i requisiti per accedere al cumulo contributivo sopra descritto, per i quali il procedimento amministrativo della totalizzazione non si sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto con il cumulo contributivo ai sensi della legge 228/2012.

Anche l'estensione della facoltà di cumulo gratuito della contribuzione distribuita in diverse gestioni previdenziali è stata una richiesta incisiva e costante delle organizzazioni sindacali soprattutto dopo che, con la legge 122/2010, per un verso fu abrogata la legge n. 322/1958 e dall'altro resa onerosa (con contestuale aumento degli costi) anche la ricongiunzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 29/1979 dei contributi delle gestioni esclusive (ex Inpdap, ex Ipost) verso l'Inps Ago.

Con il cumulo ogni gestione previdenziale calcola la propria quota di pensione secondo le proprie regole e si consente quindi di conservare il calcolo misto (retributivo/contributivo) laddove se ne abbia diritto, senza obbligare al calcolo integralmente contributivo come nel caso della totalizzazione prevista dal d.lgs. n. 42/2006. L'ampliamento della possibilità di utilizzare il cumulo contributivo disciplinato dalla legge n. 228/2012 anche per accedere alla pensione anticipata e l'eliminazione di un vincolo in precedenza previsto come il non aver già raggiunto il requisito a pensione è uno dei punti qualificanti dell'accordo sulle pensioni tra Governo e Sindacati poiché incide trasversalmente e positivamente su varie generazioni di lavoratori.

Esso infatti riguarda sia più anziani che andranno in pensione con il calcolo misto retributivo e contributivo, sia i più giovani che rientrano interamente nel calcolo contributivo e che hanno spesso numerosi anni di iscrizione alla gestione separata.

Inoltre, il cumulo permette di fatto di ridurre (pur non eliminandole del tutto) le cosiddette "posizioni silenziose", vale a dire periodi contributivi non utilizzabili per il diritto a pensione poiché allarga la possibilità di valorizzarle a fini pensionistici.

Riteniamo quindi molto positiva questa norma poiché consente di restituire un po' di coerenza ad un sistema previdenziale che negli anni è diventato sempre più complesso e sempre meno comprensibile per i lavoratori.

Viceversa, criticiamo decisamente la scelta di differire al momento del compimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, la decorrenza delle scadenze per il pagamento delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca che accedono alla pensione anticipata utilizzando il cumulo.

Articolo 1 comma 199-205 - Lavoratori precoci

Si prevede che a decorrere dal 1° maggio 2017 il requisito pensionistico per la pensione anticipata (oggi 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne) sia ridotto a 41 anni di contributi per i lavoratori che rientrano nel metodo misto della pensione (sia perché hanno meno di 18 anni di contributi al 1995, sia perché hanno almeno 18 anni di contributi al 1995) a condizione che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e si trovino nelle seguenti situazioni:

- a) Disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura ex art. 7 legge n. 604/1966 e hanno concluso integralmente la prestazione per disoccupazione da almeno 3 mesi;
- b) Assistono da almeno sei mesi al momento della richiesta il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge n. 104/1992;
- c) Hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%, accertata dalle competenti commissioni;
- d) Sono lavoratori dipendenti che svolgono, in modo continuativo da almeno sei anni, attività gravose di cui all'elenco sottostante, ovvero siano lavoratori che rientrano tra coloro che svolgono attività usurante ai sensi dei commi 1, 2, 3 art. 1 del decreto legislativo n. 67/2011:

Lavori gravosi:

1. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
2. Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3. Conciatori di pelli e di pellicce;
4. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5. Conduttori di mezzi pesanti e camion;
6. Professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
7. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
9. Professori di scuola pre – primaria;
10. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
11. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Lavori usuranti:

- a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 (c.d.: “Decreto Salvi”);
- b) lavoratori notturni, come definiti e ripartiti ai soli fini del decreto legislativo 67/2011;
- c) lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al decreto legislativo 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
- d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Al requisito ridotto di 41 anni si applicano gli incrementi per la variazione dell'aspettativa di vita. Per i dipendenti pubblici e degli enti di ricerca, le indennità di servizio comunque denominate saranno, tuttavia, corrisposte al momento in cui il lavoratore avrebbe maturato il diritto alla corresponsione secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge 214/2011 e in base alla disciplina vigente in materia di corresponsione della indennità di fine servizio, quindi secondo il differimento delle decorrenze in vigore sulla base dei requisiti ordinari di pensionamento.

Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella legge di bilancio saranno disciplinate, con rispetto dei limiti di spesa, da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro di concerto con il Ministero delle Economia, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge con il quale in particolare dovranno essere determinate le caratteristiche specifiche delle attività gravose e usuranti, le procedure di accertamento delle condizioni di accesso al beneficio e la documentazione necessaria, l'attività di monitoraggio, le comunicazioni da fornire all'interessato, la predisposizione della attività ispettiva da parte del Ministero del lavoro e degli enti di previdenza, le modalità di utilizzo dei dati relativi all'assetto organizzativo dell'azienda, tipologie di lavorazioni, e infortuni, modalità di collaborazione tra enti.

Il beneficio dell'anticipo è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro annui nel 2017, di 550 milioni di euro nel 2018, di 570 milioni nel 2019, di 590 milioni di euro dal 2020. Se da monitoraggio dovesse rilevarsi uno scostamento tra domande e risorse stanziare, la decorrenza dei trattamenti è differita con criteri di priorità in relazione alla data di maturazione dei requisiti agevolati e a parità degli stessi in ragione della data di presentazione della domanda.

La norma prevede la non cumulabilità di questo trattamento pensionistico agevolato con i redditi da lavoro, subordinato o autonomo per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra i requisiti "ordinari" della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi/41 anni e 10 mesi di contributi) e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento. Inoltre, il pensionamento con 41 anni di contributi non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro contemplate fermo restando quanto previsto dall'art. 80 della legge n. 388/2000, vale a dire la maggiorazione di 2 mesi all'anno in caso di invalidità superiore a 74%.

Anche la possibilità di pensionamento anticipato per i lavoratori precoci che si trovino in particolari difficoltà rappresenta l'attuazione di un punto importante contenuto nell'accordo sulle pensioni tra Governo e Sidacati del 28 settembre. I vincoli economici non negoziabili hanno imposto alcune scelte difficili rispetto alla definizione di "lavoratore precoce" ma ci pare importante aver riconosciuto una speciale tutela a categorie a nostro avviso particolarmente disagiate. Anche in questo caso, però, nella bozza di legge di bilancio si stabilisce per i dipendenti pubblici e i lavoratori degli enti e istituti di ricerca il differimento del pagamento del trattamento di fine servizio. Ribadiamo che tale scelta è per noi inaccettabile e abbiamo proposto emendamenti per eliminarla.

Articolo 1 commi 206 – 209 - Lavori usuranti

A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (1 gennaio 2017) sono modificati alcuni articoli del d.lgs. n. 67/2011 di conseguenza:

- Viene abrogato il comma 17bis dell'art. 24 della legge 214/2011 che prevedeva l'applicazione del differimento della decorrenza nel pagamento del trattamento in caso di pensionamento per attività usurante, quindi vengono eliminate le “finestre”;
- Viene eliminato il vincolo di aver svolto attività usurante anche nell'anno di maturazione del requisito pensionistico;
- Per l'accesso al pensionamento per lavoro usurante si estende il requisito richiesto nel periodo transitorio (fino al 2017) anche per il periodo a regime (dal 2018), prevedendo quindi che sia possibile aver svolto o attività di lavoro usurante per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, oppure, per la metà della vita lavorativa;
- In via transitoria non trovano applicazione gli adeguamenti per la variazione dell'aspettativa di vita per gli anni 2019, 2021, 2023, 2025.

Il fondo di cui all'art. 1 comma 3 lett. f) legge n. 247/2007 è quindi incrementato di:

- 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

La Legge di bilancio conferma quanto convenuto in sede di accordo tra Governo e Sindacati prevedendo da un lato l'alleggerimento dei requisiti per lo svolgimento dell'attività usurante, dall'altro eliminando sia le finestre sia la modifica dei requisiti pensionistici per la variazione dell'aspettativa di vita.

Articolo 1 comma 210 – No tax area pensionati

La norma stabilisce il nuovo importo della detrazione per i redditi da pensione eliminando la differenziazione esistente per i maggiori e minori di 75 anni ed equiparandola a quella dei lavoratori dipendenti (1880) così come stabilito dal recente accordo sulle pensioni.

Si osserva che poiché la formula di calcolo della detrazione da lavoro e da pensione è differente, risulta di conseguenza diversa la corrispondente area esente. Per i redditi fino a 8mila euro la relativa detrazione è di 1880 euro.

La nuova formula di calcolo per i redditi compresi tra 8000 e 15mila euro è:

1.297+ 583(15.000-reddito complessivo/7.000)]

Per i redditi compresi tra 15mila e 55mila euro:

1297 x (55.000 – reddito complessivo/40.000)

L'area esente per i redditi da pensione diventa quindi di 8.125.

La Legge di Stabilità 2016 aveva già stabilito l'equiparazione alla detrazione da lavoro per i pensionati maggiori di 75 anni a decorrere da gennaio 2017. L'accordo sulle pensioni ha incluso anche i minori di 75 anni. Per questi ultimi l'area esente passa da 7750 euro a 8125; sono quindi i pensionati in questa fascia di reddito ad avere il maggior beneficio in termini di Irpef ma soprattutto di addizionale comunale e regionale. Per i redditi tra 7750 e 8125 euro il risparmio Irpef è compreso tra 15 e 133 euro annui. La disciplina delle addizionali prevede che l'aliquota si applichi all'intero reddito non appena si esca dall'area esente. Il risparmio dipende dal comune e dalla regione di residenza. Per un pensionato che risieda a Roma (addizionale comunale 0,9% e regionale 1,73%) il massimo del beneficio determinato dal mancato pagamento delle addizionali è di 214 euro anno a cui si aggiungono i 133 di Irpef.

Chi è esente Irpef è esente anche dal pagamento delle addizionali. Quindi, ricomprendere i pensionati con maggiore fragilità economica all'interno della fascia esente significa tutelarli non solo sul fronte dell'Irpef, ma soprattutto su quello delle addizionali. Secondo la Relazione Tecnica, l'estensione dell'area esente ha un costo di 232 milioni di euro a cui si aggiungono circa 10 milioni di euro di addizionale regionale e 5 milioni di addizionale comunale.

Articolo 1 comma 214-221 - Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico

L'ottava salvaguardia dei requisiti pensionistici vigenti entro il 31/12/2011 viene realizzata utilizzando le risorse stanziata ma non spese relative alle precedenti salvaguardie e riguarda 30.700 soggetti. In particolare:

- a) **11.000 lavoratori collocati in mobilità o trattamento speciale edile** rispettivamente ai sensi degli artt. 4, 11, 24 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 229/1994 convertito in legge 451/1994, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31/12/2011 o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate, in data precedente al licenziamento, all'attivazione delle procedure concorsuali (fallimento concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa), o amministrazione

straordinaria o amministrazione straordinaria speciale anche in assenza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31/12/2014 e che perfezionano anche mediante il versamento di contributi volontari, entro 36 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto legge 201/11.

- b) Il versamento volontario indicato, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 6 comma 1 d.lgs. 184/1997 può riguardare anche periodi che eccedono i 6 mesi precedenti la domanda di autorizzazione e può essere effettuato solo con riferimento ai 36 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato. Eventuali periodi di sospensione della mobilità (art. 8 cc. 6 e 7 legge 223/1991 e dell'art. 3 dl 299/1994 convertito in legge 451/1994) intervenuti entro la data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 per svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista sono rilevanti per il prolungamento dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
- c) **9.200 soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011 di cui all'art. 1 comma 194 lett. a) della legge 147/2013, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- d) **1.200 autorizzati alla prosecuzione volontaria** della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, che **non abbiano contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011**, ma con almeno un contributo derivante da effettiva attività lavorativa, accreditato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 (art. 1 comma 194 lett. f) legge 147/2013), con maturazione della pensione entro il 72esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011 cioè entro il 6 gennaio 2018;
- e) **7.800 lavoratori cessati dal lavoro con accordi di esodo individuale o collettivo** di cui all'art. 1 comma 194 lett. a) b) c) della legge 147/2013 che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo alla entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- f) **700 lavoratori in congedo straordinario per assistere figli con disabilità grave** di cui alla lett. e-ter del d.l. 201/2011 e successive modifiche, che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019 (84esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011);
- g) **800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, a tempo determinato e con contratto di lavoro in somministrazione a tempo determinato** cessati fra il 1/01/2007 e il 31/12/2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018 (72esimo mese successivo dalla data di entrata in vigore del d.l. 201/2011).

La domanda di salvaguardia deve essere presentata a pena di decadenza **entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio** secondo le procedure previste nei precedenti provvedimenti di salvaguardia, cioè il 1 marzo 2017. L'Inps provvederà al monitoraggio delle domande di pensionamento sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande.

I benefici sono riconosciuti nel limite massimo di 134 milioni di euro per il 2017, 295 milioni nel 2018, di 346 milioni nel 2019, 303 milioni nel 2020, 143 milioni nel 2021, 143 milioni nel 2022, 54 milioni nel 2023, 11 milioni nel 2024, 3 milioni nel 2025.

L'ottava salvaguardia consentirà di garantire il pensionamento in tempi ragionevoli a molti lavoratori che si trovano ancora nell'incertezza rispetto ai loro diritti pensionistici. Non condividiamo l'esclusione dei lavoratori agricoli e dei lavoratori stagionali.

Articolo 1 commi 222 – 225 “Opzione donna”

Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, la facoltà di accesso anticipato al pensionamento, con il ricalcolo dell'intera pensione col metodo contributivo, prevista dal medesimo articolo 1, comma 9 (57 anni di età e 35 di contributi se dipendenti, 58 anni se autonome o con contribuzione mista), è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le lavoratrici che esercitano l'opzione restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 1 comma 226-232 – pensione di vecchiaia giornalisti di aziende in ristrutturazione

Si prevede che nelle more dell'esercizio della delega contenuta nell'art. 2 comma 4 legge 198/206 (inerente la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti), per il sostegno degli oneri derivanti dalle pensioni di vecchiaia

anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (art. 37 legge 416/1981) sia autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017/2018/2019, 5 milioni per il 2020 e 1,5 milioni per il 2021 in aggiunta a quanto già previsto dal dl 90/2014 convertito in legge 114/2014.

Questi trattamenti di vecchiaia anticipata sono erogati ai giornalisti interessati da piani di ristrutturazione/riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro prima dell'entrata in vigore della Legge di bilancio 2017 ancorchè siano esauriti i termini di durata e non si tiene conto per la decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di 60 giorni previsto dall'alinea del comma 1 art. 37 legge 416/1981, del periodo che inerte tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione/riorganizzazione e quella di entrata in vigore della legge di bilancio da cui inizia a decorrere nuovamente tale termine. L'INPGI prende in considerazione le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legge.

L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo (artt. 222 ss. c.c.) anche in forma di collaborazione ovvero di contratti per la cessione del diritto di autore con i giornalisti che abbiano optato per i citati trattamenti di vecchiaia anticipata comporta la revoca del finanziamento concesso e ciò anche se il rapporto sia instaurato con azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.

Articolo 1 commi 344-345 – Esonero contributi coltivatori diretti

Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, fermo restando l'accreditamento dell'aliquota di computo ai fini delle prestazioni pensionistiche, un esonero per i primi cinque anni di attività dal versamento delle aliquote contributive previdenziali presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L'esonero è pari al:

- 100% per i primi 36 mesi;
- 66% per i successivi 12 mesi;
- 50% per ulteriori 12 mesi.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente e spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con esclusione di quelli che nell'anno 2016 siano risultati già iscritti nella previdenza agricola.

Articolo 1 comma 454

Il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito al 28 febbraio 2017.

Articolo 1 comma 460

Dal primo gennaio 2018 i proventi dei titoli abitativi edilizi sono destinati senza limiti di tempo ad interventi di realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione, al risanamento dei centri storici o delle periferie, demolizione di immobili abusivi, realizzazione di aree verdi e interventi di tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico.

Articolo 1 comma 485

Vengono previste delle sanzioni a carico degli amministratori e del responsabile amministrativo qualora le sezioni regionali della Corte dei Conti accertino che gli equilibri di bilancio non siano stati conseguiti applicando correttamente le norme del decreto legislativo 118 del 2011. In particolare, agli amministratori verrà applicata una sanzione pari a 10 volte l'indennità di carica, ed al responsabile amministrativo una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo.

Articolo 1 comma 540, 541, 542 - Lotteria scontrini

A partire dal 1 gennaio 2018 lo scontrino e la ricevuta fiscale contengono il codice fiscale del committente o cessionario qualora sia richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Dal primo gennaio 2018 i contribuenti persone fisiche che effettuino acquisti fuori dall'attività di impresa, arte o professione presso esercenti che abbiano optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, possono partecipare all'estrazione di premi a sorte nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare è necessario comunicare il codice fiscale all'esercente. In via sperimentale, e limitatamente agli acquisti di beni e servizi da parte di persone fisiche mediante strumenti che consentano l'utilizzo di carte di credito o di debito, la lotteria verrà avviata a partire da marzo 2017. Per incentivare l'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici, è stata incrementata del 20% la probabilità di vincita per gli acquisti realizzati con carte di credito e di debito.

La Relazione Tecnica illustra come un provvedimento simile sia stato sperimentato in Portogallo e la valutazione del gettito incrementale è stimato in circa 77 milioni di euro per il 2018, ma poiché non è possibile stimare l'importo dei premi della lotteria, prudenzialmente viene stabilito di non inserire alcuna stima di gettito addizionale.

Articolo 1 comma 631 – Clausole di salvaguardia

Anche per il 2017 vengono sterilizzate le clausole di salvaguardia introdotte dalle leggi di Stabilità del 2014 e 2015 a tutela dell'equilibrio di bilancio, come richiesto dal sindacato. Ci

attendiamo che l'impegno assunto a neutralizzare l'aumento dell'Iva anche negli anni futuri venga mantenuto per salvaguardare il reddito dei lavoratori e dei pensionati. Di conseguenza la manovra di bilancio rinvia al 2018 l'aumento dell'Iva stabilito nella legge di Stabilità 2015 ed elimina l'aumento delle accise per il 2017 e il 2018. Viene introdotto l'aumento dell'aliquota Iva dello 0,9% dal 1° gennaio 2019, fermo restando l'aumento del 3% dal 1 gennaio 2018. Laddove non venisse sterilizzato l'aumento del 3%, si avrebbe un'aliquota del 25,9%.

* A cura di Angelo MARINELLI, Valeria PICCHIO e Paola SERRA.